

VERBALE DI ACCORDO
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
SANTANDER CONSUMER BANK

Il giorno 19 gennaio 2022 presso la Sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, Via Nizza n. 262 interno 26, si sono incontrati:

la Società:

Santander Consumer Bank S.p.A. in persona di:

Guido Piacenza Direttore Risorse Umane

Paola Amerio Payroll, Relazioni Sindacali, Prevenzione e Sicurezza.

e

le OO.SS.

FABI rappresentata da: Alberto D'Andrea (Segretario di Coordinamento);

FISAC CGIL rappresentata da: Marcello Carcereri (Segretario di Coordinamento).

Premesso che:

- in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche è stato stipulato un apposito accordo nazionale nel settore Credito in data 4.2.16, integrato dal verbale di riunione del 16.3.2016;
- detto accordo che qui si intende richiamato integralmente e che sostituisce il precedente accordo di settore del 12.3.1997, prevede la costituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza stabilita dall'art. 47 D. Lgs. sopra citato;
- ai fini della realizzazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si deve procedere mediante elezione unitaria e diretta dei dipendenti dell'Azienda e, pertanto è necessario istituire il "Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti per la Sicurezza e Salute presso Santander Consumer Bank";
- è inoltre necessario definire gli altri aspetti relativi l'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 funzionali all'espletamento del mandato proprio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS);
- Le parti convengono di procedere al rinnovo dell'accordo del 13 aprile 2017 in materia di RLS, che era stato stipulato con riferimento alle previsioni del previgente accordo nazionale del 12.3.1997;

si conviene quanto segue:



Art. 1

Sono elettori tutti i dipendenti di Santander Consumer Bank SpA in servizio alla data dell'elezione, sulla base degli elenchi forniti dall'Azienda stessa.

Art. 2

E' istituito un Comitato Elettorale, composto da tre membri individuati d'accordo con le organizzazioni Sindacali, scelti in modo proporzionale tra le sigle sindacali regolarmente costituite nella azienda al momento dell'indizione della consultazione ed approvati dall'azienda. In base all'art. 3 comma. b dell'accordo nazionale 4.2.16 verranno eletti 3 (tre) RLS per Santander Consumer Bank SpA.

Art. 3

Le elezioni si svolgeranno nel periodo tra il 25 gennaio 2022 e il 27 gennaio 2022 compresi in modalità elettronica, pertanto, per esprimere le proprie preferenze sarà necessario collegarsi alla intranet aziendale nei giorni stabiliti per la votazione come da comunicazione aziendale diffusa tramite intranet e via posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto.

La comunicazione conterrà:

- Le norme generali di votazione;
- Le informazioni generali per la votazione, inclusi i nominativi dei candidati;
- L'indicazione dei componenti il Comitato Elettorale;

Il link per accedere alla scheda elettorale sarà disponibile solo nei giorni delle votazioni.

Art. 4

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- dal giorno previsto sarà possibile per gli aventi diritto votare attraverso il Link indicato,
- la votazione avverrà a scrutinio segreto garantito, l'accesso alla scheda elettorale avviene accedendo direttamente dalla Intranet aziendale alla pagina indicata.
- si possono esprimere due preferenze tra i candidati elencati.
- il sistema procederà a prendere nota della votazione, una volta espresso, il voto non potrà più essere modificato e non sarà più disponibile.

Art. 5

I candidati possono essere presentati unicamente dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il contratto nazionale di settore e devono essere prescelti, di norma, fra i dipendenti che rivestono, al momento della elezione, la carica

di dirigente degli anzidetti organismi. Qualora non venga presentato alcun candidato l'azienda procederà direttamente alla elezione fra i lavoratori.

Le candidature dovranno pervenire al comitato elettorale almeno 5 giorni prima delle elezioni.

Art. 6

Le elezioni saranno valide ed i risultati avranno effetto indipendentemente dalla percentuale dei votanti.

Art. 7

Il Comitato Elettorale provvederà al relativo scrutinio dei voti, tramite strumento informatico aziendale e a redigere un apposito verbale dal quale risultino: il numero di schede pervenute, il numero dei voti validi, il numero delle schede bianche ed i voti attribuiti a ciascun candidato. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino al numero previsto dall'art. 2. I dati relativi alle votazioni devono essere conservati a cura della Direzione Aziendale e dal Comitato Elettorale per 3 (tre) mesi dalla votazione.

Art. 8

I Rappresentanti eletti resteranno in carica 4 (quattro) anni, scaduto tale periodo essi manterranno le loro prerogative in via provvisoria fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 9

Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile si procede a nuova elezione.

Art. 10

Le elezioni per la designazione dei Rappresentanti per la Sicurezza si svolgono nel luogo e durante l'orario di lavoro ordinario in tre giornate 25,26,27 gennaio 2022.

Art. 11

La decorrenza della nomina degli eletti sarà il 1° giorno lavorativo successivo allo scrutinio - 31 gennaio 2022.

Art. 12

Le elezioni successive dovranno essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del quadriennio, almeno a partire dal 20 novembre 2025.

Art. 13

L'azienda darà corso tempestivamente alla formazione dei RLS che risultano eletti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo nazionale del 4.2.16, in ogni caso dovrà essere erogata entro 60 giorni.

Art. 14

Per esplicitare tale attività (escluse le riunioni indette dall'azienda e la formazione), sono previste numero di 50 ore di permesso retribuito all'anno dal comma I dell'accordo nazionale 4.2.16. Il monte ore può essere superato in caso di eventi di particolare gravità.

Come previsto dal comma II del medesimo accordo in via sperimentale, dal predetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi sul luogo di lavoro ove si effettua l'accesso. Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto all'azienda con un preavviso, di norma di 1 giorno lavorativo salvo i casi particolari di urgenza (ad esempio, eventi criminosi, infortuni gravi, ecc.).

Art. 15

Allo scopo di sollevare ciascun RLS dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nell'abituale sede di lavoro – effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, si conviene quanto segue:

- in caso di spostamento all'interno del comune ove è la sede di lavoro del RLS verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il solo mezzo pubblico (no taxi, no auto propria);
- in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS, ed entro un raggio di 300 KM verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico, nonché verrà effettuato il rimborso a piè di lista delle spese documentate per ogni pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta escluso il trattamento di diaria);
- in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS, ed oltre un raggio di 300 KM verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico, l'utilizzo dell'aereo è consentito solo ed esclusivamente per spostamenti da e verso le isole, nonché verrà effettuato il rimborso a piè di lista delle spese documentate per ogni pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta escluso il trattamento di diaria);
- in caso di pernottamento, sarà cura dell'azienda provvedere in merito.

In caso di comprovata assenza di collegamenti con messi pubblici o di obiettiva difficoltà nell'utilizzo degli stessi, il RLS potrà essere autorizzato dal Direttore della direzione Risorse

Umane o da chi ne fa le veci all'uso della propria autovettura; in tal caso il rimborso chilometrico avverrà con criteri tempo per tempo in essere per i dipendenti Santander Consumer Bank.

Art. 16

Si conviene che le agibilità sindacali in materia di Bacheca Sindacale si applichino a tutte le RLS.

Disposizioni finali

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 81/2008 nonché all'accordo nazionale del 4.2.2016, integrato dal verbale riunione del 16.3.2016.


Il presente accordo segue, per la scadenza, le sorti della corrispondente intesa a livello nazionale del 4.2.2016.

Le parti si incontreranno, su richiesta anche solo di una di queste, al termine al termine del primo anno di applicazione del presente accordo e cioè entro la fine del mese di gennaio 2023 per verificarne l'andamento.


Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente l'accordo sottoscritto in materia in data 13 aprile 2017.

Letto e sottoscritto:

SANTANDER CONSUMER BANK SPA



Guido Piacenza




Paola Amadio

FABI



Alberto D'Andrea

FISAC-CGIL



Marcello Carcereri